



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo



**REFERENDUM COSTITUZIONALE
ELEZIONI REGIONALI PUGLIA
ELEZIONI COMUNALI
(ANDRIA, TRANI E TRINITAPOLI)**

**VERBALE D'INTESA
(Indicazioni operative sulla propaganda elettorale)**

SOMMARIO

1. COMIZI (Pag. 2)
2. MANIFESTAZIONI VARIE (Pag. 5)
3. INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE. DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA (Pag. 6)
4. PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SUI MEZZI MOBILI (Pag. 7)
5. USO DI LOCALI COMUNALI (Pag. 8)
6. DIVIETO DI PROPAGANDA FIGURATIVA O LUMINOSA A CARATTERE FISSA E A MEZZO ORGANI DI STAMPA ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE (Pag. 9)
7. AFFISSIONE MANIFESTI - STAMPATI E GIORNALI MURALI (Pag. 10)
8. COMITATI ELETTORALI (Pag. 11)
9. GAZEBO E POSTAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI (Pag. 12)
10. INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE (Pag. 13)
11. AGEVOLAZIONI FISCALI (Pag. 14)
12. DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONE DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI (Pag. 15)



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

**REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138
ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020**

**VERBALE D'INTESA
(Indicazioni operative sulla propaganda elettorale)**

In data 27 agosto 2020, alle ore 17.00, è convocata presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani una riunione per gli opportuni accordi sulla disciplina della propaganda elettorale per il referendum ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia e per le elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto, sono presenti i rappresentanti delle istituzioni e delle formazioni politiche di cui all'unito elenco.

Si richiama l'attenzione sull'importanza della presente riunione e si invitano tutti i convenuti alla scrupolosa osservanza della normativa che disciplina l'attività di propaganda elettorale, affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Si richiamano preliminarmente, le disposizioni previste dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificate dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 e della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera *h*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Tali modifiche, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale (compresi gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale), inerenti alla campagna elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale è consentita negli appositi spazi allo scopo assegnati dalla Giunta municipale.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

Come è noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che possano influire sulla scelta degli elettori.

I rappresentanti delle istituzioni, dei promotori e delle formazioni politiche ritengono necessario il rispetto delle norme dettate dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 di conversione del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, art. 1 "Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020":

"Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19".



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

1. COMIZI

Il giorno **21 agosto 2020**, trentesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione ha avuto inizio la campagna elettorale. Dal medesimo giorno e fino al 18 settembre incluso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore (previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di Pubblica Sicurezza). Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75).

Detta forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadano i Comuni stessi (art. 7 della legge 24.04.1975 n. 130 e del 4° comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada e successive modifiche).

Svolgimento dei comizi e relative comunicazioni

Ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980, è prassi costante, al fine di evitare turbative per l'ordine pubblico, che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'intervento delle locali autorità di pubblica sicurezza.

Pertanto i comizi all'aperto nei **giorni feriali** saranno effettuati tra le ore 10,00 e le ore 13,00, nonché tra le ore 16,00 e le ore 23,00.

Nei giorni di **sabato e festivi**, nonché **nell'ultima settimana** precedente le consultazioni, si potranno effettuare **tra le ore 10,00 e le ore 24,00**.

Al fine dello svolgimento dei comizi la **piazza** individuata come **principale**, con provvedimento formale delle Amministrazioni comunali, dovrà essere comunicata alla Prefettura ed alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

A tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni, si suggeriscono – salvo diverse intese in sede locali – le seguenti modalità concernenti la prenotazione e il successivo svolgimento dei comizi, ritenute le più idonee sotto il profilo organizzativo, nonché per gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica.

Il giorno antecedente, non festivo, la data del comizio, i candidati o le liste in competizione segnaleranno al competente ufficio comunale, il giorno, l'ora e il luogo del comizio.

Al fine di stabilire la priorità delle istanze di comizi o di riunioni di propaganda o per l'installazione di tavoli di propaganda nelle principali vie e piazze, è opportuno che il comune renda note le modalità di ricezione delle medesime istanze (al protocollo con apposizione di data e ora di ricezione, oppure ricezione a mezzo pec, ecc.).

Il Sindaco del Comune interessato, ai fini dell'attuazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica, ne disporrà l'immediata comunicazione:

- Ai Commissariati di P.S., per i Comuni ove sono presenti;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri competente per territorio.



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

In caso di presentazione contemporanea di richiesta per tenere i comizi nello stesso luogo e nella stessa ora, e non sia possibile un accordo tra le parti né sia possibile l'applicazione del criterio della precedenza in base all'ordine di presentazione, si procederà mediante sorteggio.

Le liste in competizione segnaleranno, nella stessa richiesta, il luogo ove, in caso di condizioni metereologiche avverse, sarà trasferita la riunione. In tal caso i locali dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità e sarà consentita l'installazione di altoparlanti esterni.

Per eventuali **comizi dei Presidenti, Segretari o Coordinatori nazionali dei partiti, gruppi o movimenti politici**, la richiesta potrà essere presentata **sette giorni prima** della data fissata per il comizio con l'obbligo, per la lista, gruppo o movimento interessato, di provvedere alla conferma o alla disdetta della prenotazione entro le ore 9,00 del giorno precedente il comizio stesso.

I **comizi nella piazza principale** – salvo diverse intese in sede locali e in relazione al numero delle istanze presentate per il medesimo giorno – avranno la durata da **30 a 45 minuti** + 10 minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e simboli che di solito vengono installati sui palchi degli oratori.

I **comizi rionali** che si svolgono anche a mezzo di altoparlanti installati su automezzi fermi, potranno avere una durata da **15 a 30 minuti**. Il responsabile di tale manifestazione dovrà uscire dall'automezzo per essere riconosciuto fisicamente.

Per tale forma di comizi valgono le stese modalità di preavviso sopra richiamate, con la precisazione esatta della via o della piazza.

Potranno essere preannunciati – solo nell'ambito del rione o via – non prima di due ore antecedenti l'inizio del comizio e dovranno svolgersi, ove possibile, ad almeno 200 metri di distanza dalle piazze in cui fossero in corso i comizi principali o altri comizi rionali, onde evitare il reciproco disturbo.

Per i **comizi di chiusura della campagna elettorale (giovedì 17 settembre e venerdì 18 settembre 2020)** – al fine di consentirne lo svolgimento a tutte le parti politiche coinvolte nelle consultazioni elettorali e referendarie – si consiglia di prevedere una durata massima di **60 minuti** + 10 minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori, modificabile in relazione al numero di richieste pervenute.

Ogni candidato o partito, lista o movimento politico che sostiene una candidatura non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora.

Non si potranno tenere comizi nelle adiacenze degli ospedali, dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

Nelle **piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici**, gli oratori parleranno, sistemati sul palco e nel lato opposto al tempio o alle sedi suddette.

Dovranno **evitarsi** comizi contemporanei in piazze tra loro interferenti.

Nei giorni di mercato e nelle piazze ove si effettuano i mercati, i comizi potranno avere inizio non prima delle ore 17,00.



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

Durante lo svolgimento dei comizi saranno **vietate** la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini **da parte di altre formazioni politiche non interessate al comizio**.

E' sospeso ogni comizio nei giorni in cui ha luogo la **festività del Santo Patrono** ed è opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

Dovranno essere, inoltre, assicurate a cura degli organizzatori, le misure di safety previste dalla circolare n. 1101/1/110(10) del 18 luglio 2018 del Gabinetto del Ministro dell'Interno, nonché tutte le **MISURE URGENTI ATTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19** adottate ed in particolare contenute nel DPCM 7 agosto 2020 e precedenti e nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020.

In particolare, si evidenzia che, nel rispetto delle norme dettate dal DPCM 7 agosto 2020 art. 1 lett. i "lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di essa, siano assicurate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento".

A tal riguardo, i Comuni dovranno stabilire la capienza massima ai fini della partecipazione nei luoghi individuati per i comizi elettorali, definendo con i promotori ogni dettaglio organizzativo, con particolare riferimento al rispetto della misura di distanziamento sociale di 1 metro (preferibilmente con posti a sedere o, in alternativa in piedi con postazioni adeguatamente segnalate) e delle altre misure prudenziali (mascherine e gel igienizzante), nonché il contingentamento dell'accesso alla manifestazione.

Per ogni area pubblica messa a disposizione, dovrà essere specificata la capienza massima prevista, che comunque non dovrà essere superiore a 1000 persone, secondo le regole di distanziamento (1 posto ogni 4 mq).

Occorrerà evitare ogni assembramento, seguendo le indicazioni del personale del servizio di accoglienza incaricato dagli organizzatori.

All'ingresso dovrà essere messo a disposizione dei partecipanti gel igienizzante per le mani e sarà obbligatorio indossare D.P.I. per tutto il periodo di permanenza nel luogo della manifestazione.

Le regole sopra elencate saranno in vigore anche per le manifestazioni al chiuso (max 200 persone).



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

2. MANIFESTAZIONI VARIE

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta **priorità alle iniziative di propaganda elettorale** rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

Per quanto riguarda lo svolgimento di **manifestazioni folcloristiche, musicali, etc., a carattere politico** (quali *festival*, feste dei partiti, movimenti o gruppi politici) i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, devono evitare che dette manifestazioni interferiscano in maniera significativa con comizi e riunioni elettorali.

Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere **l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S. ed attenersi alle misure volte a contrastare il diffondersi di Covid-19 previste - da ultimo - sia nel DPCM 7 agosto 2020 sia nell'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020.**

In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, ad esclusione della piazza individuata come principale, sempreché si attengano alla normativa di cui alle leggi 04.04.1956, n. 212 e 21.04.1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale.

In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non deve quindi costituire propaganda concernente le consultazioni elettorali in corso. I manifesti annunciianti o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma solo negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai messi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto **"è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

3. INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE. DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 21 agosto 2020**, sono **vietati**:

- il **lancio o getto di volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Ne è **consentita** invece la **distribuzione**, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale;
- la **propaganda elettorale luminosa o figurativa**, a carattere fisso in luogo pubblico (es. mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo).
Sono escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda **luminosa mobile**.

In forza del predetto divieto, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei Comuni.

E' da ritenersi, invece, **ammissibile**:

- Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi (ad es. **pubblicità elettorale a mezzo circuito telematico o pubblicità elettorale dinamica su tabellone elettronico**), anche a circuito chiuso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico.
Il loro uso in mancanza di un'apposita proibizione normativa, è ritenuto tale da non essere compreso nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa.
- Ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (cd. vele e simili) nel rispetto delle norme del Codice della Strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile.
Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale può essere consentita l'affissione di stampati di propaganda elettorale su **mezzi mobili**, quali automezzi, pullman, roulotte, ecc., i quali, però, **non possono essere lasciati in sosta** nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico: i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (**c.d. propaganda itinerante**).
Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del c.d.s. e dell'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione. La sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, nei limiti fissati dalle norme del Codice della Strada. Tuttavia, qualora tali veicoli dovessero sostare in modo prolungato, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

4. PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI.

Nel medesimo periodo, e quindi **da venerdì 21 agosto 2020**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno delle manifestazioni e di quello precedente.

Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610)

L'annuncio dei comizi con altoparlante dovrà essere effettuato in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete dei cittadini e, comunque, non nei pressi delle scuole e dei luoghi di lavoro durante le ore lavorative, che per la mezz'ora antecedente l'inizio delle lezioni e i turni di lavoro, nonché nelle adiacenze di ospedali, case di cura e cimiteri.

Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi. Il **preannuncio di comizi con altoparlanti** sarà, altresì, vietato nei giorni e nelle ore di tregua (ore 13,30 - 17,00) ed in occasione di eventuali feste patronali.



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

5. USO DI LOCALI COMUNALI (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

6. DIVIETO DI PROPAGANDA FIGURATIVA O LUMINOSA A CARATTERE FISSA E A MEZZO ORGANI DI STAMPA ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE.

Come già precisato, secondo l'art. 4 della legge 24.04.1975, n. 130, è vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, ad esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti (sono quindi proibiti, tra le altre forme di propaganda, cartelli, striscioni, drappi, targhe, stendardi e tabelloni).

Al riguardo, i rappresentanti dei comitati promotori del referendum, dei partiti, gruppi e movimenti politici si impegnano alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica durante la campagna referendaria ed elettorale, nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento n. 12 del 22 luglio 2020 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e quelle contenute nelle delibere n. 322 - 323 - 324 del 20 luglio 2020 e n. 340 del 22 luglio 2020 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna referendaria, alla campagna per le elezioni regionali ed alla campagna per le elezioni comunali indette per il 20 e 21 settembre 2020.



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

7. AFFISSIONE MANIFESTI - STAMPATI E GIORNALI MURALI

La propaganda elettorale, mediante affissione, sarà svolta nei limiti e con la più scrupolosa osservanza delle norme di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e 10 dicembre 1993, n. 515 e dalle relative istruzioni ministeriali.

L'affissione di stampati, giornali o manifesti di propaganda elettorale deve avvenire **esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune** e assegnati ai comitati promotori, ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste o gruppi di candidati.

Conseguentemente, dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi, per la propaganda elettorale e fino alla chiusura della votazione, **sono vietate**:

- L'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
- L'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, con l'eccezione di quotidiani e periodici;
- L'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o altri manifesti inerenti la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo;
- Le iscrizioni murali e le iscrizioni su fondi stradali, sotto i ponti, rupi, argini, palizzate e recinzioni, oltre che su monumenti opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sui balconi, ecc.;
- Per la parte di propria competenza, ogni **Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati** (D. L.vo n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; **le spese sostenute dal Comune** per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15 della legge n. 515/93, così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27.12.2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).
- Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (3° comma, art. 29 della legge 25.03.1993 n. 81).



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

8. COMITATI ELETTORALI

E' consentita solo l'indicazione del Comitato e l'insegna del Partito. Non è ammessa l'esposizione all'esterno di manifesti dei candidati, in forma fissa o in spazio pubblico. **In particolare, si specifica che:**

- Le **sedi dei comitati elettorali**, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.
- I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi **solo all'interno** delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

9. GAZEBO E POSTAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI

L'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Pertanto – ferma restando la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico – **è consentita** l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge, quali ad esempio la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, ma solo a determinate **condizioni**:

- **Non devono presentare all'esterno** raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
- **All'interno ed all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, solo ove le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità** del gazebo stesso;
- All'interno e all'esterno di tali strutture **non possono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso**, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni. (Circolare Ministero dell'Interno n. 41/06 del 13 marzo 2006).

In caso di concomitanti richieste di occupazione del medesimo sito si rinvia alla disciplina delle modalità per lo svolgimento dei comizi. Presso i gazebo occorrerà evitare ogni assembramento, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno 1 metro e dovrà essere obbligatorio l'uso di guanti e DPI da parte di coloro che svolgeranno la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

10. INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da sabato 19 settembre a lunedì 21 settembre 2020, ossia fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati:**

- I comizi, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- La nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale;
- Ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali;
- La propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni radiotelevisive.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici **nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.**

In relazione ai divieti di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali e di nuove affissioni, si chiarisce che la norma non può essere interpretata nel senso che sancisca l'obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi, qualora questi si trovino entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il dettato del 1° comma dell'art. 9 della legge 212/1956 che **vieta solamente le "nuove affissioni"**, sia perché in contrasto con l'art. 2 della legge medesima che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati all'affissione di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

Sempre a tale riguardo, si suggerisce che i **comitati elettorali** siano posti in locali distanti almeno 200 metri dall'ingresso delle sezioni al fine di consentire il puntuale rispetto della succitata normativa.

Si rappresenta, inoltre, che i **comitati** possono essere dotati esclusivamente di **insegna** indicante la sede medesima (Comitato elettorale + simbolo lista o movimento, per analogia con quanto previsto per le sedi dei partiti politici), ma non possono prevedere **manifesti** di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o posti a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale.

L'affissione dei predetti manifesti è ammessa, invece, sui muri interni dei locali in uso al Comitato stesso.



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

11. AGEVOLAZIONI FISCALI
(art. 18 della legge 10.12.1993, n. 515)

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi da affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4%.



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio Territoriale del Governo

12. DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONE DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI.

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 5 settembre 2020, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle consultazioni (referendaria ed elettorali) e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l’attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l’opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggio, e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di voto, purché non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Dopo ampio confronto, tutti i presenti concordano su quanto riportato nel presente verbale.
Seguono le firme.